

COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE

Provincia di Biella

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE COMUNALE
PER LE POLITICHE SOCIALI**

Art. 1

La Commissione comunale per le Politiche Sociali viene nominata dalla Giunta Comunale sulla base delle designazioni richieste e pervenute dalle varie istituzioni e associazioni che operano sul territorio.

La Commissione è composta:

- dal Sindaco, o un suo delegato, in qualità di Presidente;
- da due consiglieri comunali di maggioranza;
- da un consigliere comunale di minoranza;
- da un minimo di 2 ad un massimo di 4 rappresentanti nominati dai seguenti Enti e Associazioni:
 1. Consorzio I.R.I.S.;
 2. Opera Assistenza Infermi;
 3. Opera Pia Antonio ed Emma Cerino Zegna Onlus;
 4. San Vincenzo.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da persona designata di volta in volta dal Presidente della Commissione.

Art. 2

La Commissione Comunale per le Politiche Sociali ha funzioni meramente consultive e propositive in materia socio-assistenziale per interventi sociali utili alla comunità.

Alla Commissione vengono affidati i seguenti compiti:

- elaborare proposte e suggerimenti inerenti il settore;
- collaborare con l'Amministrazione comunale nell'espletamento delle pratiche socio-assistenziali;
- collaborare con il personale del settore (ad esempio assistente sociale) per il miglioramento dei servizi esistenti: proporre nuove iniziative, coordinare le esistenti, segnalare problematiche e suggerire soluzioni;
- collaborare con eventuali volontari, gruppi di volontari, associazioni specifiche di settore;
- promuovere iniziative volte a sostenere le famiglie bisognose.

Art. 3

La Commissione è convocata dal Presidente; in caso di necessità essa può essere convocata anche da uno dei Consiglieri su specifica richiesta di almeno un terzo dei membri della Commissione stessa.

L'avviso di convocazione è fatto pervenire a tutti i componenti almeno 5 giorni prima della seduta, tramite lettera o via e-mail.

La Commissione si riunisce all'occorrenza.

La Commissione ha il suo recapito presso gli Uffici Comunali.

Art. 4

La Commissione dura in carica per lo stesso periodo del mandato elettorale del Consiglio Comunale.

In caso di cessazione dalla carica di un componente per dimissioni o altra causa si procederà alla surroga con altro nominativo di pari rappresentanza nominato con le modalità di cui all'art. 1.